

COMUNE DI DONNAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE DONNAS

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

Verbale di Deliberazione Della Giunta Comunale N. 103

OGGETTO :

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze. Regularmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco	Sì
CURTI FABRIZIO - Assessore	Sì
PITTI MAURIZIO - Assessore	Sì
VALLOMY PAOLA ROBERTA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale VALENTI ELENA ANNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l'altro, all'articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;
- che con la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), modificazioni di leggi regionali*), all'articolo 32, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sopra richiamato, è stato stabilito:
 - a.1) al comma 1, che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- b.1) n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
- b.2) n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
- b.3) n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
- b.4) n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni del Comune di Donnas:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe, in attuazione dell'art. 32 della LR 30/2011;

- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 47 del 27 dicembre 2012 e 4 del 28 aprile 2014 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 28 febbraio 2013 con la quale sono state approvate le tariffe relative all'imposta di soggiorno, con decorrenza 01/01/2013;

VISTA la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), e, in particolare:

- c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche*), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, a stabilire le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- c.4) l'articolo 4, comma 1, che prevede che i Comuni stabiliscano, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;
- c.5) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office Régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di mobilità turistica interna;
 - interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

- c.6) l'articolo 10, commi 1 e 2, che dispongono che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che i Comuni adottino la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo, che l'imposta di soggiorno così determinata si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024 e che fino al 30 aprile 2024 continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;
- c.7) l'art. 10, comma 3, che abroga l'art. 32 della LR 30/2011 a decorrere dal 1° maggio 2024;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, con DGR n. 1146 in data 9 ottobre 2023 ha approvato le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, contenute nell'Allegato A) alla deliberazione stessa, definendo la misura minima dell'imposta e individuando i soggetti preposti agli adempimenti tributari e le scadenze di dichiarazioni e versamenti;

SOTTOLINEATO che le disposizioni contenute nell'allegato A della DGR n. 1146 del 9 ottobre 2023 troveranno applicazione a decorrere dal 1 maggio 2024 e che dunque da tale data risulteranno implicitamente abrogate le analoghe disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno adottato con deliberazione n. 36 in data 30.10.2012 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che le tariffe minime stabilite dalla DGR 1146 del 09/10/2023 sono le seguenti:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
 - a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
 - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençan, Lillianes, Montjovet, Nus

(con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;

- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

PRESO ATTO, inoltre, delle specifiche riduzioni ed esenzioni dall'imposta previste dall'art. 4, comma 4, della L.R. 10/2023;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1, L.R. 10/2023, occorre definire, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicarsi nel territorio del Comune di Donnas nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 23 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», e degli art. 12 e 20 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018 relativi alle competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la competenza alla determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi è rimessa in capo alla Giunta comunale;

RITENUTO di fissare le aliquote dell'imposta di soggiorno nella misura minima disposta dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 09/10/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 della LR 10/2023, tali aliquote troveranno applicazione a partire dal 1° maggio 2024;

RITENUTO di confermare sino al 30 aprile 2024 l'applicazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno nella misura stabilita nella deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 28/02/2013;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2023-2025 e il DUP, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 28 febbraio 2023 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 28 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 28 febbraio 2023 avente ad oggetto “Approvazione piano performance 2023/2025 e conferma sistema di valutazione del personale”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 36 in data 29/03/2023 ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49/bis, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 07.12.1998 e dell’art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali);

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98, dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per chiamata nominale, nei seguenti risultati:

Presenti n. 5

Assenti n. ===

Votanti n. 5

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) DI CONFERMARE, fino al 30 aprile 2024, le tariffe dell’Imposta di soggiorno di cui deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 28/02/2013 così definite:

⇒ Strutture ricettive tariffa per persona e per notte di soggiorno:

- euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

⇒ Campeggi, villaggi turistici e le case per ferie autogestite, tariffa in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno.

⇒ Aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, tariffa in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di sosta.

2) DI FISSARE le misure tariffarie per l’applicazione dell’imposta di soggiorno a partire dal 1° maggio 2024 per persona per notte di soggiorno come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (art.2, c.2, lett.a) l.r. 10/2023)	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 1,00

3 stelle	€ 1,50
4 stelle	€ 2,50
4 stelle superior	€ 3,00
5 stelle	€ 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (art.2, c.2, lett.c) l.r. 10/2023)	
1 stella	€ 0,50
2 stelle	€ 0,50
3 stelle	€ 1,00
4 stelle	€ 1,50
AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA DEGLI AUTOCARAVAN (art.2, c.2, lett.c) l.r. 10/2023)	€ 1,50
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (art.2, c.2, lett.b) l.r. 10/2023) E PER LE STRUTTURE AGRITURISTICHE (art.2, c.2, lett.d) l.r. 10/2023)	
prezzo medio fino a € 20,00	€ 0,50
prezzo medio da € 20,01 fino a € 40,00	€ 1,00
prezzo medio da € 40,01 fino a € 70,00	€ 1,50
prezzo medio da € 70,01 fino a € 100,00	€ 2,00
prezzo medio da € 100,01 fino a € 150,00	€ 2,50
prezzo medio da € 150,01 fino a € 200,00	€ 3,00
prezzo medio oltre € 200,00	€ 4,00
CASE PER FERIE AUTOGESTITE (art.2, c.2 lett.b) l.r. 10/2023)	€ 0,50
ALLOGGI AD USO TURISTICO (di cui alla l.r. 11/2023)	€ 0,50

- 3) DI DARE ATTO che il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 4) DI DARE ATTO che, in conseguenza dell'abrogazione a decorrere dal 1° maggio 2024 dell'art. 32 della LR 30/2011 e della decorrenza dell'applicazione dalla medesima data delle disposizioni stabilite con DGR 1146 in data 9/10/2023 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 10/2023, dal 1 maggio 2024 le disposizioni del regolamento comunale disciplinante l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 2012 e ss.mm.ii non troveranno più applicazione laddove incompatibili con la nuova disciplina.
- 5) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019, art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.
- 6) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2023 al 25/11/2023.

Donnas li 10/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA
ESECUTIVA DAL
10/11/2023.

Copia conforme all'originale.

Donnas, 10/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALENTI ELENA ANNA
